

**ACCORDO TRA AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA E AUTOMOBILE CLUB
FERRARA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELL'IMMOBILE, DETENUTO IN COMPROPRIETA',
SITO IN FERRARA, VIA PADOVA, 17.**

L'Automobile Club d'Italia (ACI) con sede in Roma, Via Marsala 8, Partita IVA n. 00907501001 e Codice Fiscale n. 00493410583, nella persona del Presidente e Legale rappresentante *pro tempore*, Ing. Angelo Sticchi Damiani, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto dell'ACI;

e

l'Automobile Club di Ferrara , con sede in Ferrara, Via Padova n. 17, Codice Fiscale 00051540383, nella persona del suo Presidente e Legale rappresentante *pro tempore*, Dott. Amedeo Russo, in seguito anche "AC Ferrara"o "Sodalizio";

congiuntamente definite anche "Parti"

premessso che

- a. l'ACI, ente pubblico non economico, ai sensi dell'art. 1 dello Statuto, è la Federazione che associa gli Automobile Club regolarmente costituiti e rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo;
- b. l'AC Ferrara, ente pubblico non economico, a base associativa, rappresenta l'articolazione territoriale della Federazione ACI, con il fine di perseguire e realizzare, direttamente o indirettamente, i fini associativi, istituzionali, di rappresentanza propri della Federazione e porre in essere ogni iniziativa coerente con detti fini, nei limiti stabiliti dallo Statuto e nel rispetto delle

- determinazioni e degli indirizzi definiti dagli Organi dell'ACI, così come indicato all'art. 8 del Regolamento interno della Federazione ACI, approvato con deliberazione del Consiglio Generale dell'ACI del 15 ottobre 2009;
- c. ai sensi degli articoli 28 e 38 dello Statuto, i beni e gli immobili di cui, rispettivamente, l'ACI e l'AC siano proprietari e di cui abbiano piena disponibilità, a qualunque titolo, costituiscono il loro patrimonio ed, in particolare, ai sensi dell'art. 37 dello Statuto, tutti gli Automobil Club hanno patrimonio proprio, distinto da quello dell'ACI, e godono, rispetto a quest'ultimo, di piena autonomia nei limiti dello stesso Statuto;
- d. ACI e AC Ferrara sono comproprietari, in regime di comunione pro-indiviso al 50%, con conseguente applicazione della disciplina sulla comunione ai sensi degli articoli 1100 e ss. c.c., di un lotto di terreno con annesso fabbricato sito in Ferrara, Via Padova n.17, identificato presso il Catasto fabbricati del Comune di Ferrara al foglio 102, particella 780, subalterni 1 e 2, ed utilizzato come sede degli uffici dell'ACI e dell'Automobile Club Ferrara;
- e. il suddetto immobile, all'esito di verifiche congiunte tra i tecnici dei due Enti proprietari, richiede interventi di manutenzione straordinaria necessari per garantire il recupero dello stabile, rigenerarne il valore e renderlo efficiente sotto il profilo della sicurezza e della gestione degli spazi e dei consumi;
- f. ACI, in virtù della vigente Convenzione stipulata in data 01.07.2014 ha affidato ad ACI Progei S.p.A., società per azioni con capitale sociale interamente posseduto da ACI e sottoposta all'attività di direzione e di coordinamento di quest'ultimo secondo le regole dell'house providing, l'esecuzione delle opere di ristrutturazione, adeguamento e manutenzione degli immobili di proprietà di ACI e di quelli adibiti ad Uffici dell'Ente, nonché tutti i servizi tecnico-professionali concernenti la gestione, la progettazione,

- l'espletamento di tutte le pratiche prescritte per ottenere autorizzazioni, concessioni, permessi;
- g. con delibera del Consiglio dell'ANAC n. 719 del 23 luglio 2019, la suddetta Società ACI Progei Spa è iscritta nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori di cui all'art. 192, comma 1, del Codice dei contratti pubblici;
- h. ACI Progei Spa, nell'espletamento delle attività elencate nell'art. 4 del proprio Statuto, *“può intervenire in forma unitaria e globale in tutti i processi realizzativi e nei diversi interventi connessi all'acquisto, alla gestione, alla manutenzione ed all'adeguamento degli immobili, impianti, macchinari ed attrezzature utilizzati dallo stesso Automobile Club d'Italia a titolo di proprietà o a diverso titolo”*.
- i. ACI, quale comproprietario dell'immobile, ha incaricato, in virtù della suddetta Convenzione, ACI Progei S.p.A. di procedere a tutte le preliminari verifiche tecniche sull'immobile al fine di individuare gli interventi necessari e si è resa disponibile ad assumere in modo esclusivo e autonomo il compito di gestire il procedimento finalizzato all'esecuzione dei lavori necessari, avvalendosi dei servizi forniti dalla propria società in house, ACI Progei, in virtù della Convenzione di servizio di cui alla lettera f), ferma restando la ripartizione dei costi riguardo alle spese finali con AC Ferrara, per quanto di rispettiva spettanza, quale comproprietario della quota del 50% dell'immobile;
- j. è interesse delle parti, in un'ottica di semplificazione e razionalizzazione delle procedure, attivare un processo unitario di gestione delle attività di progettazione, di esecuzione e di direzione dei lavori che, mediante l'intervento della società ACI Progei, consenta di ottimizzare, dal punto di vista procedurale, operativo ed economico, le fasi di progettazione,

- affidamento ed esecuzione dei lavori e di monitorare e controllare i tempi e le modalità di realizzazione nel rispetto della normativa e delle regole tecniche di riferimento;
- k. i suddetti interventi si inseriscono nell'ambito dei processi di sinergia tra gli enti della Federazione ACI finalizzati alla valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare in una visione unitaria, complementare ed integrata di rafforzamento della governance e di sviluppo di un sistema di federal building per sostenere la gestione degli immobili, con qualità ed efficienza, mediante la condivisione di procedure ed azioni per il mantenimento di un corretto ed adeguato livello di affidabilità e funzionalità dell'immobile e per l'adeguamento alla normativa in materia di salute e di sicurezza, anche in termini di safety e di security, privilegiando scelte ecosostenibili e di efficientamento dei consumi per il migliore funzionamento degli uffici pubblici;
- l. l'art. 1104 c.c. stabilisce che *“Ciascun partecipante deve contribuire nelle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune”* e l'art. 1101, comma 2, c.c. stabilisce che *“Il concorso dei partecipanti, tanto nei vantaggi quanto nei pesi della comunione, è in proporzione delle rispettive quote”*;
- m. l'Avvocatura dell'ACI ha espresso parere favorevole sul modulo negoziale, nonchè sulle condizioni e sulle clausole del presente Accordo;
- n. AC Ferrara, con deliberazione del Presidente n.4 del 3 dicembre 2020, ha approvato il programma operativo ed il quadro economico dei lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile e la stipula del presente Accordo, alle condizioni ivi previste ;
- o. ACI, con deliberazione del Presidente n.8039 del 30.12.2020, ha approvato il programma operativo ed il quadro economico dei lavori di manutenzione

straordinaria dell'immobile e la stipula del presente Accordo, alle condizioni ivi previste;

Considerato che

-ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 15 della L. 241/1990 e s.m.i. le amministrazioni pubbliche possono regolare, mediante accordo, la realizzazione di interessi comuni alle parti, con divisione di compiti e di responsabilità nel rispetto dei limiti previsti dall'assetto normativo e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici;

-nel caso di specie, ACI ed AC Ferrara intendono stabilire le regole a base della cooperazione attivata per la realizzazione unitaria, efficiente ed efficace degli interventi di manutenzione sull'immobile in comproprietà in modo coerente con gli obiettivi di cui in premesse e nel rispetto dei principi di concorrenza per l'affidamento delle attività economicamente contendibili sul mercato;

Tutto ciò premesso, le Parti concordano quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto dell'accordo

1. Il presente Accordo è finalizzato a regolamentare la collaborazione tra le Parti per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria delle facciate, dei terrazzi di copertura e per la realizzazione di una rampa di accesso per portatori di handicap, del fabbricato sito in Ferrara, via Padova n.17, identificato presso il Catasto fabbricati del Comune di Ferrara, al foglio 102, particella 780, detenuto, in regime di comunione pro-indiviso al 50%, da AC Italia ed AC Ferrara.

2. A tal fine, si intendono comprese nei lavori di manutenzione di cui all'articolo 1, tutti gli interventi e servizi, tecnici ed amministrativi, le somministrazioni e le prestazioni occorrenti per realizzare in maniera compiuta e secondo le regole dell'arte tutte le opere di manutenzione straordinaria occorrenti

per il recupero e la messa in sicurezza dell'immobile.

3. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

- a. Planimetria ed estratto catastale dell'immobile;
- b. Relazione tecnica sullo stato conservativo e quadro economico degli interventi;
- c. Elaborati tecnici e progetto dei lavori;
- d. Schema contratto di appalto che verrà utilizzato da ACI Progei Spa per l'affidamento dei lavori.

Articolo 2 – Stazione appaltante per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria

1. Al fine di realizzare un sistema coordinato ed unitario dell'intervento in questione, AC Ferrara conferisce mandato all'ACI per la gestione del procedimento di esecuzione degli interventi finalizzati ai lavori di cui all'articolo 1 del presente Accordo e prende atto che, in virtù della Convenzione di cui alla lettera f) delle premesse, ACI conferirà incarico alla propria società in house, ACI Progei Spa, soggetta al controllo e coordinamento secondo le regole dell'in house providing sulla base di quanto stabilito dagli articoli 5 e 192 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

2. Tenuto conto di quanto previsto al precedente comma 1, ACI Progei, quale stazione appaltante ai sensi dell'art.25 della vigente Convenzione con ACI, gestirà tutte le attività di progettazione, affidamento, esecuzione dell'appalto e collaudo finale dei lavori in argomento, in conformità alle norme del Codice dei Contratti pubblici, secondo le indicazioni fornite dall'ANAC e nel rispetto delle prescrizioni in materia di trasparenza e pubblicità dei contratti pubblici di cui all'art. 29 del Codice dei contratti, nonché di attuazione della normativa sulla trasparenza di cui al D. Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D. Lgs n. 97/2016 e

sulla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, di cui alla legge n. 190/2012 e s.m.i.;

3. Le Parti, attraverso il proprio personale, supportano e coadiuvano ACI Progei S.p.A. ed il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), individuato, tra il personale tecnico alle dipendenze della società e dotato di competenza adeguata all'incarico da svolgere, ai sensi e per gli effetti dell'art.31 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i, nella fase di progettazione dei lavori e nella fase di esecuzione del contratto d'appalto.

4. ACI conferisce, altresì, alla società ACI Progei S.p.A. lo svolgimento delle attività tecnico-amministrative connesse alla conduzione dell'intervento in oggetto, con la nomina delle altre figure tecniche previste dal Codice dei contratti pubblici (progettista, direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori) nell'ambito del personale alle proprie dipendenze; qualora tra le risorse umane interne ad ACI Progei S.p.A. non siano presenti e/o disponibili figure tecniche dotate delle necessarie professionalità, ovvero in caso di carenze in organico per carichi di lavoro o altre esigenze, tali incarichi potranno essere affidati da ACI Progei S.p.A. a soggetti esterni nel rispetto delle procedure di cui al D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i..

Articolo 3 - Progettazione dei lavori

1. Il progetto dovrà garantire la rispondenza dell'opera ai requisiti di qualità predeterminati, dare certezza al rispetto dei tempi e dei costi previsti ed essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo.

2. Il progetto dovrà osservare le vigenti norme in materia di sicurezza dei cantieri, con particolare riferimento alle disposizioni previste dal D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii.. nel rispetto delle Linee Guida - *“Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID – 19 nei cantieri*

edili” condiviso dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) con le parti sociali del settore edilizia in data 24 marzo 2020 e successivi aggiornamenti.

3. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto sarà fissato nel progetto esecutivo che dovrà essere approvato degli Enti comproprietari dell'immobile.

4. Tenuto conto di quanto previsto al comma 4 dell'articolo 2, AC Ferrara delega ACI a curare ed attivare i procedimenti autorizzativi relativi alla realizzazione delle opere, l'acquisizione di atti di assenso, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla-osta e approvazioni comunque denominate, relativamente agli aspetti urbanistici, edilizi, ambientali, igienico-sanitari, storici, artistici, archeologici, di prevenzione incendi e di altra natura che comunque dovessero rendersi necessari.

5. Ai fini di cui al precedente comma, si conviene che, al fine di semplificare la procedura, la relativa sottoscrizione delle istanze con cui verranno richiesti i suddetti atti autorizzativi, o le eventuali deleghe a professionisti, incaricati da ACI Progei Spa, siano rilasciate dal Presidente di ACI, in qualità di legale rappresentate dell'Ente comproprietario dell'immobile.

6. Gli oneri per i suddetti incarichi di progettazione e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, affidati da ACI Progei ad operatori esterni di servizi di architettura e ingegneria, saranno a carico di ACI ed AC Ferrara, in parti uguali, e sono inseriti, fra le somme a disposizione, nelle previsioni di spesa del quadro economico dell'intervento di cui al successivo articolo 6.

7. ACI e AC Ferrara concordano che la validazione del progetto posto a base di gara, che dovrà aver luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento, sia svolta da ACI Progei S.p.A. tramite il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art.26 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.

8. Per la realizzazione degli interventi verrà verificata, altresì, la possibilità di

avvalersi delle misure e dei possibili vantaggi derivanti dalle agevolazioni fiscali previste dalla normativa di riferimento.

Articolo 4 – Affidamento dei lavori

1. L'operatore economico a cui affidare l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria, sulla base del progetto di cui al precedente articolo 3 e secondo le procedure di scelta del contraente ed esecuzione del contratto conformemente alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici, si obbligherà ad eseguire tutte le opere, fornire la mano d'opera, noleggi, materiali ed impianti, provvedere a tutte le finiture, prestare tutti i servizi necessari all'esecuzione dell'opera nell'insieme ed in ogni sua parte, il tutto a perfetta regola d'arte per consegnare l'opera, suscettibile di essere positivamente collaudata da ACI, in accordo con AC Ferrara, nel termine concordato.

2. In considerazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, ACI ed AC Ferrara rimangono estranei ai rapporti di cui al contratto tra ACI Progei ed appaltatore, che si assumerà la responsabilità dell'esecuzione dei lavori, assumendo a proprio esclusivo rischio ogni eventuale inesattezza/difformità rispetto al progetto approvato dalle parti, nonché gli eventuali costi per porvi rimedio, o per ritardi rispetto al termine di esecuzione finale, salvi i casi di forza maggiore o altri eventi non imputabili alla responsabilità dell'appaltatore.

3. Le eventuali penali per ritardata esecuzione dei lavori, fermo quanto previsto dall'art. 108 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., saranno applicate dal direttore dei lavori all'appaltatore nella misura prevista nel contratto d'appalto e saranno detratte dal conto finale dei lavori.

4. ACI e AC Ferrara riceveranno da ACI Progei S.p.A. copia del contratto di appalto sottoscritto, corredato da tutti i documenti, tecnici, amministrativi ed economici, in esso richiamati, per gli adempimenti di competenza.

Articolo 5 - Programma esecuzione dei lavori e crono programma

1. L'inizio dei lavori, ovvero qualsiasi altra attività, da parte degli operatori economici risultati aggiudicatari, di attivazione del cantiere è subordinata alla formale comunicazione da parte di ACI e AC Ferrara, sulla base del quadro economico all'esito dell'offerta formulata in sede di gara, salvo le ipotesi di avvio immediato dei lavori previste dalla vigente normativa e sotto la responsabilità della stessa ACI Progei S.p.A., che dovrà verificare la sussistenza dei relativi presupposti evitando danni a persone e /o cose e procurando i minor disagi possibili alle attività lavorative ed ai dipendenti degli Parti.

2. Con il conferimento dell'incarico, da parte di ACI, ad ACI Progei, il Responsabile Unico del Procedimento, di cui al comma 3 dell'articolo 2, assume il controllo dell'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dei lavori, che svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.

3. Le modalità di svolgimento delle funzioni e la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l'attività di cui all'art.101, comma 3, del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., in maniera da garantire trasparenza, semplificazione ed efficientamento gestionale, sono disciplinate dal DM 07/03/2018, n.49.

4. Le eventuali varianti al contratto di appalto nei casi previsti dall'art. 106 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. e le eventuali perizie suppletive che dovessero rendersi necessarie in corso d'opera potranno essere attuate, previo parere favorevole di ACI ed AC Ferrara, fatta salva l'imprescindibile copertura finanziaria degli atti aggiuntivi. Pertanto, il Responsabile Unico del Procedimento informerà tempestivamente le Parti della necessità di adottare delle perizie suppletive di variante nonché di stipulare con l'aggiudicataria eventuali atti di

sottomissione/aggiuntivi al contratto di appalto.

5. Gli atti di sottomissione/aggiuntivi dovranno, in ogni caso, essere sottoposti all'approvazione preventiva dei due Enti comproprietari per la relativa copertura finanziaria.

6. Alla conclusione degli interventi, si procederà al collaudo statico, ove necessario, ed al collaudo tecnico-amministrativo dei lavori in argomento con l'emissione da parte del direttore dei lavori del certificato di regolare esecuzione ex art. 102 del D.Lgs. 50 del 2016 e s.m.i., in contraddittorio con le Parti AC Ferrara e ACI.

7. Ove si renda necessario affidare a professionisti esterni di servizi di architettura e ingegneria, per esigenze oggettive debitamente motivate, i suddetti incarichi di direzione di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ed eventuale collaudo, i relativi oneri sono a carico di ACI e AC Ferrara, in parti uguali, e sono inseriti, fra le somme a disposizione, nelle previsioni di spesa del quadro economico dell'intervento di cui al successivo articolo 6.

Articolo 6 – Valore economico dei lavori. Modalità di pagamento e ripartizione spese.

1. Le risorse finanziarie necessarie per l'esecuzione dei lavori e per gli adempimenti previsti nel presente accordo, ai sensi degli articoli 1101 e seguenti del c.c., sono a carico di ACI e AC Ferrara in parti uguali, quali comproprietari dell'immobile in argomento.

2. Sulla base del computo metrico estimativo e della documentazione tecnica ed economica allegata, l'importo del finanziamento del progetto definitivo dei lavori di manutenzione straordinaria delle facciate, dei terrazzi di copertura e per la realizzazione di una rampa di accesso per portatori di handicap, del fabbricato sito in Ferrara, via Padova n.17, è stimato in complessivi **€145.884,18**, oltre IVA, di cui:

- € 92.782,70 per lavori a base d'asta;
- € 40.054,93 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, di cui:
 - € 32.962,18 per ponteggi;
 - € 2.406,45 per costi sicurezza lavori;
 - € 4.686,28 oneri sicurezza Covid;
- € 6.078,55 corrispettivo per professionista esterno per progettazione, direzione lavori, pratiche amministrative CILA;
- € 6.968,00 corrispettivo per professionista Coordinatore sicurezza progettazione e Coordinatore sicurezza esecuzione.

3. Per tutte le opere appaltate il corrispettivo di appalto si intenderà fisso ed invariabile e compensativo di tutte le opere, forniture, servizi e quant'altro necessario per consegnare i lavori finiti e suscettibili di essere collaudati (certificato di regolare esecuzione).

4. In virtù di quanto previsto in premessa e nell'art. 2 del presente Accordo, nel rispetto delle regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, le Parti concordano che il corrispettivo complessivo d'appalto sarà anticipato da ACI Italia, che ricopre, in forza della suddetta convenzione vigente, il ruolo di soggetto convenzionante che svolge l'attività di direzione, coordinamento e controllo della società ACI Progei S.p.A..

5. Le Parti concordano che AC Ferrara provvederà a rimborsare ad ACI il 50% di tutte le spese dalla medesima versate ad ACI Progei S.p.A per l'esecuzione dei lavori in argomento, al termine dell'appalto e a seguito del collaudo o dell'emissione del certificato di regolare esecuzione, sulla base della sua quota di proprietà dell'immobile ai sensi dell'art. 1101 c.c..

6. Nessuna variazione o addizione al progetto potrà essere introdotta dal soggetto a cui sarà affidato l'appalto se non sia stata preventivamente approvata dall'ACI, in accordo con l'AC Ferrara.

7. Qualora le variazioni diano luogo a lavori in diminuzione rispetto a quelli previsti in progetto e dal corrispettivo spettante al soggetto affidatario per le opere eseguite in variante sia detratto il corrispettivo dei lavori non eseguiti, l'importo che AC Ferrara dovrà rimborsare ad ACI sarà proporzionalmente ridotto di conseguenza.

Articolo 7 – Termine di ultimazione lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto sarà fissato nel progetto esecutivo che dovrà essere approvato e validato da entrambe le parti.

2. Una volta espletate tutte le attività, compreso il rimborso della quota di spettanza del Sodalizio, le Parti danno atto formalmente e reciprocamente della conclusione del presente Accordo.

Articolo 8 – Impegni delle Parti e validità dell'Accordo

1. Le Parti si impegnano a porre in essere le condizioni per il miglior coordinamento delle iniziative di rispettiva competenza, ciascuna nell'ambito delle proprie prerogative.

2. ACI assicura che la propria società in house ACI Progei Spa svolgerà le attività, e le relative fasi, oggetto dell'Accordo, nel rispetto della Convenzione di cui alla lettera f) delle premesse e dei livelli di qualità ivi stabiliti, ed agirà secondo i principi di correttezza e di buona fede, avendo cura di garantire, con diligenza, il sicuro ed integrale svolgimento delle lavorazioni a regola d'arte, sia attraverso l'adeguata predisposizione degli atti contrattuali posti a base del rapporto, sia mediante gli opportuni interventi che si rendano necessari in corso d'opera.

3. ACI si impegna, altresì, a comunicare all'AC Ferrara eventuali ostacoli di fatto e di diritto che si frappongono all'attuazione del presente Accordo proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione.

4. AC Ferrara provvederà a supportare e coadiuvare ACI Italia nella fase di progettazione dei lavori e nella fase di esecuzione del contratto, mettendo a disposizione le proprie risorse, la documentazione e quanto altro necessario per la corretta esecuzione dell'Accordo, nel rispetto della tempistica prevista e del crono programma.
5. ACI si impegna a tenere in considerazione, ove possibile, le richieste o le posizioni assunte da AC Ferrara, nonché a tenere indenne quest'ultimo da ogni eventuale richiesta di risarcimento danni correlata o conseguente all'esecuzione dei lavori oggetto del presente accordo, non dipendente da causa imputabile, direttamente o indirettamente, all'AC Ferrara stesso.
6. L'Accordo avrà validità sino al completamento dei lavori ed al rilascio del certificato/collaudato di esecuzione ed al pagamento/rimborso dei costi e le Parti potranno apportare, di comune accordo eventuali modifiche; ove una delle Parti receda prima della conclusione dei lavori, resta inteso che gli atti formalizzati con terzi, in attuazione e/o esecuzione del presente Accordo, d'intesa ed assumendone la responsabilità in merito all'adempimento, resteranno comunque in vigore fino alla loro scadenza.
7. Il presente Accordo non comporta oneri finanziari per le Parti, oltre a quanto espressamente previsto e si configura quale presupposto e strumento per il raggiungimento degli obiettivi indicati in premessa e l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 1, che verranno finanziati da ciascuna delle Parti, in ragione della quota di spettanza ai sensi e per gli effetti degli articoli 1100 e ss. del c.c. ed in conformità alle necessarie procedure e autorizzazioni previste dalle strutture organizzative delle stesse Parti.
8. Per il coordinamento del presente Accordo ciascuna Parte designa un proprio rappresentante, che valuterà e monitorerà periodicamente gli stati di avanzamento e le azioni di cooperazione previste.

Articolo 9 - Codice di comportamento

1. Le Parti dichiarano di conoscere e di essere edotte delle disposizioni di cui al DPR 16 aprile 2013 n. 62, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei rispettivi Codici di Ente, pubblicati sui siti istituzionali.
2. ACI assicura che ACI Progei e la società appaltatrice dei lavori saranno tenuti a rispettare e a divulgare all'interno delle proprie organizzazioni, per quanto di rispettiva competenza, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, durante l'espletamento delle attività in appalto.

Articolo 10 - Trattamento dei dati personali

1. AC Italia e AC Ferrara agiscono quali Titolari autonomi del trattamento dei dati personali connessi al presente accordo e si impegnano a trattare i dati secondo i principi di liceità, correttezza, pertinenza, minimizzazione e nel rispetto delle previsioni del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. n. 196/2003, integrato con le modifiche del D.lgs. n. 101/2018.
2. Ognuna delle parti precisa che l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, viene resa nei confronti dell'altra, che dichiara di prenderne atto, rinviando a quanto pubblicato sul proprio sito Internet accessibile in rete.
3. I dati potranno essere comunicati ai soggetti designati dal Titolare in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del Titolare.
4. I dati personali non verranno comunicati a terzi e/o diffusi, se non ai fini dell'esecuzione dell'accordo o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria.

Articolo 11 – Sottoscrizione e Spese

1. Il presente Accordo verrà sottoscritto con firma digitale e registrato solo in

caso d'uso; le spese relative alla stipula del presente accordo, ivi compresa l'imposta di bollo, sono ripartiti tra le Parti in eguale misura, ivi compresa l'imposta di registro.

Automobile Club Ferrara

Automobile Club d'Italia